

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **220/1990** (ECLI:IT:COST:1990:220)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Udienza Pubblica del **20/03/1990**; Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **19/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15974**

Atti decisi:

N. 220

## SENTENZA 4-19 APRILE 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 3 gennaio 1990, depositato in Cancelleria il 5 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1990, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 11 settembre 1989, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ha determinato un contingente di n. 3 docenti da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 382/80, e della lettera 27 ottobre 1989 n. 4061, con cui si invita la Regione a dar corso agli adempimenti previsti per l'attuazione del trasferimento.

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

*RITENUTO IN FATTO*

Con ricorso notificato il 3 gennaio 1990, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto dell'11 settembre 1989, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ha determinato il contingente - n. 3 docenti - da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il detto decreto era stato trasmesso alla ricorrente con nota del 27 ottobre 1989 - pervenuta il 6 novembre e anch'essa impugnata -, con la quale si invitava la Regione a dar corso agli ulteriori adempimenti previsti dal citato art. 120 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Dopo aver richiamato le vicende - sostanzialmente identiche a quella oggetto del presente giudizio - che condussero alla sentenza di questa Corte n. 747 del 1988, la ricorrente espone che con lettera del 21 marzo 1989 il Ministero della Pubblica Istruzione inviò al Presidente della giunta regionale uno schema di decreto (da emanarsi d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del d.P.R. n. 382/1980) con il quale venivano determinati i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione dei docenti universitari che non avevano superato o non avevano inteso sottoporsi al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o dei ricercatori. Il contingente previsto per la Regione Friuli-Venezia Giulia era di 3 unità.

Con la stessa lettera il Ministero invitava l'Amministrazione regionale a far pervenire a mezzo telegramma il proprio avviso in merito al provvedimento, con l'avvertenza che, qualora il parere non fosse pervenuto entro dieci giorni, il silenzio sarebbe stato considerato come assenso.

Con telegramma del 31 marzo 1989 la Regione comunicò il proprio dissenso in merito alla prospettata assegnazione dei 3 docenti.

Trascurando tale dissenso, il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (frattanto subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione) emanava il d.m. impugnato d'intesa con la Presidenza del Consiglio e, asseritamente, con le Amministrazioni interessate, con il quale veniva definitivamente determinato in 3 unità il contingente di personale da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Tutto ciò premesso, la ricorrente conclude affermando che il detto d.m., in quanto emanato senza previa intesa con la Regione ed anzi con il suo formale dissenso, è costituzionalmente illegittimo per violazione della competenza primaria della Regione stessa in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1, dello Statuto di autonomia), e richiama in tal senso la già citata sentenza n. 747 del 1988.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito in giudizio.

*CONSIDERATO IN DIRITTO*

Il presente conflitto di attribuzione trae origine da una vicenda identica ad altra già esaminata da questa Corte e decisa, con sentenza n. 747 del 1988, in senso favorevole alla

Regione ricorrente.

Anche nel caso ora in esame la Regione Friuli- Venezia Giulia impugna (per violazione dell'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale) un decreto dell'11 settembre 1989, con cui il Ministro competente, in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 sulla docenza universitaria, ha fra l'altro determinato il contingente (3 unità) relativo al passaggio effettuabile di personale docente alla Regione stessa, in mancanza d'intesa con essa, ed anzi in presenza di un suo formale dissenso, comunicato - in risposta alla nota ministeriale del 21 marzo 1989 - con telegramma del 31 marzo 1989. È anche impugnata la lettera ministeriale del 27 ottobre 1989, con la quale il predetto d.m. è stato trasmesso alla ricorrente, con l'invito a dar corso agli ulteriori adempimenti di legge.

Nel senso della fondatezza del ricorso basta ribadire, in sintesi, quanto già affermato nella citata sentenza n. 747 del 1988: l'intesa - meccanismo di codeterminazione del contenuto di un atto e forma di espressione del principio di cooperazione tra Stato e regioni - nel caso in esame non soltanto è richiesta dall'art. 120 del d.P.R. n. 382 del 1980, ma appare come la condizione necessaria per salvaguardare nella misura minima irrinunciabile la competenza esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti e di stato giuridico ed economico del personale, ad essa garantita dall'invocato art. 4, n. 1, dello Statuto speciale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* che non spetta allo Stato determinare il contingente relativo al passaggio effettuabile per la Regione Friuli-Venezia Giulia del personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in mancanza di intesa con la Regione stessa;

Annulla conseguentemente:

a) il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di cui in epigrafe nella parte che si riferisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) la nota ministeriale del 27 ottobre 1989 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*